Deliberazione n. 102/2025/PREV

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

composta dai magistrati:

| | |
|---|---|
| Antonello COLOSIMO | Presidente |
| Costantino NASSIS | Referendario |
| Antonino GERACI | Referendario |
| Francesca ABBATI | Referendaria - relatore |

nell'adunanza del 15 aprile 2025

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 24 novembre 2000, n. 340, recante Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi, con particolare riferimento all'art. 27 "*Accelerazione del procedimento di controllo della Corte dei conti*";

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della stessa Corte, come modificata dalle deliberazioni delle medesime SS.RR. n. 2 del 3 luglio 2003, n. 1 del 17 dicembre 2004, n. 1 del 6 giugno 2011, nonché dalle deliberazioni del Consiglio di Presidenza n. 229/CP del 19 giugno 2008, n. 111/CP/DEL/2023 del 14 aprile 2023, n. 248/CP/2023 del 15 novembre 2023, n. 223/CP/2024 del 29 maggio 2024 e n. 406/CP/2024 del 26 novembre 2024;

VISTA la deliberazione n. 8/2025/INPR con la quale questa Sezione ha approvato il programma dell'attività di controllo per l'anno 2025;

VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 58/2025 del 4 febbraio 2025 recante in epigrafe la seguente indicazione "*Dirigenza Scolastica – Conferma di incarico – Dirigente Scolastico:* omissis omissis *Decorrenza 01.09.2024*", trasmesso in data 5 febbraio 2025 (acquisito al prot. n. 491 del 6 febbraio 2025) mediante il quale "*Art. 1 – Oggetto dell'incarico. Al dirigente scolastico prof.ssa* omissis *, è conferito l'incarico di titolarità presso l'istituzione scolastica* omissis *a decorrere dal 1° settembre 2024 fino al 09 febbraio 2025. In virtù dell'applicazione della sentenza esecutiva della Corte d'Appello di Perugia n. 57/2023 del 15 marzo 2023, alla [stessa] è conferito l'incarico di titolarità come dirigente scolastico presso l'istituzione scolastica* omissis *a decorrere dal 10 febbraio 2025 al 31 agosto 2027*";

VISTO il contratto individuale per la definizione del corrispondente trattamento economico correlato all'incarico di Dirigente scolastico presso le istituzioni scolastiche individuate, conferito con decorrenza 01.09.2024 al 31.08.2027;

VISTA la nota della Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia-Terni acquisita al prot. n. 631 del 26 febbraio 2025 con la quale è stato comunicato che il provvedimento ha superato con esito positivo il controllo preventivo di regolarità contabile;

VISTO il rilievo prot. n. 779 del 17 marzo 2025;

VISTA la risposta al rilievo formulata dal Dirigente titolare dell'USR per l'Umbria, prot. 4673 del 24 marzo 2025, acquisita al prot. n. 855 in pari data;

VISTO il rilievo prot. n. 858 del 25 marzo 2025;

VISTA la risposta al rilievo formulata dal Dirigente titolare dell'USR per l'Umbria, prot. 4881 del 27 marzo 2025, acquisita al prot. n. 876 in pari data;

VISTA la relazione di deferimento del 29 marzo 2025, proposta congiuntamente dal Magistrato Istruttore e dal Consigliere Delegato, dalla quale è emersa la necessità di stimolare il contraddittorio in pubblica adunanza con le Amministrazioni interessate e la richiesta di fissazione dell'adunanza, per la discussione in contraddittorio;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Sezione Regionale di Controllo n. 13 del 2 aprile 2025, con la quale è stato convocato il Collegio in adunanza pubblica per il giorno 15 aprile 2025;

VISTA la nota prot. 914 del 2 aprile 2025 con la quale la suddetta Ordinanza è stata trasmessa al Dirigente Titolare dell'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria ed al Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia-Terni;

VISTA la nota m pi. AOODRUM.REGISTRO UFFICIALE.U.0005560 dell'8 aprile 2025, acquisita al prot. n. 951 in pari data, con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale ha comunicato la presenza all'adunanza pubblica, in rappresentanza dell'Amministrazione, del dott. *omissis* , Dirigente Titolare dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria e del dott. *omissis* , Dirigente dell'ATP di Perugia - Ufficio Scolastico Regionale;

VISTA la nota acquisita al prot. n. 993 del 14 aprile 2025 con la quale la Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia-Terni ha comunicato la presenza all'adunanza pubblica, in rappresentanza dell'Amministrazione, della dott.ssa *omissis* , Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia-Terni e del dott. *omissis* , Funzionario;

UDITI il relatore, Ref. Francesca Abbati, e, in rappresentanza dell'Amministrazione convocata, il dott. *omissis* , Dirigente Titolare dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria e del dott. *omissis* , Dirigente dell'ATP di Perugia - Ufficio Scolastico Regionale, nonché, in rappresentanza della Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia-Terni, il Direttore, dott.ssa *omissis* e il dott. *omissis* , Funzionario; con l'assistenza della dott.ssa Chiara Lucia Chirienti, in qualità di Segretario verbalizzante.

Ritenuto in

**FATTO**

1. In data 5 febbraio 2025 è stato presentato al controllo preventivo di legittimità della Sezione il decreto prot. n. 58/2025 del 4 febbraio 2025 (acquisito al prot. n. 491 del 6 febbraio 2025) a firma del Dirigente Titolare dell'USR per l'Umbria e titolato "Dirigenza Scolastica – Conferma di incarico – Dirigente Scolastico: *omissis* Decorrenza 01.09.2024", con cui all'articolo 1 (Oggetto dell'incarico), al dirigente scolastico prof.ssa *omissis* , è conferito l'incarico di titolarità presso l'istituzione scolastica *omissis* a decorrere dal 1° settembre 2024 fino al 09 febbraio 2025 e, in virtù dell'asserita applicazione della sentenza esecutiva della Corte d'Appello di Perugia n. 57/2023 del 15 marzo 2023, alla stessa è conferito l'incarico di titolarità come dirigente scolastico presso l'istituzione scolastica *omissis* a decorrere dal 10 febbraio 2025 al 31 agosto 2027 unitamente alla documentazione ad esso allegata;
2. La Ragioneria territoriale dello Stato di Perugia-Terni, con nota prot. 7667 del 26 febbraio 2025, acquisita al prot. n. 631 in pari data, ha comunicato che il provvedimento

ha superato con esito positivo il controllo preventivo di regolarità contabile ed è stato registrato ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 123/2011 in data 24 febbraio 2025;

**3.** Con rilievo prot. n. 779 del 17 marzo 2025, questo Magistrato relatore ed il Consigliere delegato, premessa la seguente ricostruzione dei provvedimenti di conferimento dell'incarico alla Dirigente scolastica:

1) 01/09/2019 – 31/08/2022 > decr. n. 405 del 23/08/2019 – Liceo *omissis* (periodo contrattuale interrotto per il mutamento d'incarico di cui al succ. punto 2);
2) 01/09/2020 – 31/08/2023 > decr. n. 357 del 21/08/2020 – IC *omissis* (il cui presupposto e connesso atto di individuazione della sede – d.d. n. 353/2020 – è stato dichiarato illegittimo dalla Corte d'Appello di Perugia, Sezione lavoro, con sentenza n. 57/2023);
3) 01/09/2021 – 31/08/2024 > decr. n. 848 USR Lazio del 23/08/2021 – *omissis* – I.C. *omissis* (in assegnazione temporanea, v. premesse e art. 1 del d.d. 848/2021);
4) 01/09/2023 – 31/08/2024 > decr. n. 365 del 28/07/2023 – IC *omissis*

(visto e conseguente registrazione ricusati con deliberazione n. 145/2023/PREV);

5) 01/09/2023 – 31/08/2026 > decr. n. 748 del 07/12/2023 – IC *omissis* (visto e conseguente registrazione ricusati con deliberazione n. 15/2024/PREV)
6) 01/09/2024 – 31/08/2027 > decr. n. 58 del 4/02/2025 – IC *omissis* (01/09/2024 – 09/02/2025) e Liceo *omissis* (10/02/2025 – 31/08/2027);

e che dalla descritta sequenza provvedimentale e avuto riguardo ai provvedimenti giurisdizionali e di controllo menzionati, risulta quanto segue:

a) la legittimità degli incarichi relativi ai periodi: **01/09/2019 – 31/08/2020** (Liceo *omissis* -*omissis*) e **01/09/2021 – 31/08/2024** (I.C. *omissis*);
b) l'illegittimità del mutamento d'incarico relativo al periodo **01/09/2020 – 31/08/2023** (IC *omissis*);
c) il provvedimento soggetto alla presente procedura di controllo per il periodo **01/09/2024 – 31/08/2027** (con l'articolazione temporale – in parte retroattiva – e di sede – in parte I.C. *omissis*, in parte Liceo *omissis* – indicata al precedente punto 6);

hanno chiesto all'Amministrazione di voler fornire i chiarimenti e la documentazione di seguito indicati:

(i) dare formale contezza se la ricognizione provvedimentale e temporale dettagliata nelle premesse corrisponde a quanto agli atti di codesto Ufficio scolastico Regionale e – ove si riscontrino delle divergenze o la necessità di integrazioni – precisare e documentare la ricognizione diacronica corretta;

(ii) illustrare lo *status* giuridico e lavoristico della D.S. *omissis* nei periodi eventualmente soggetti a provvedimenti successivamente caducati e/o sprovvisti di provvedimenti di incarico regolarmente perfezionati;

(iii) quantificare e comunicare il trattamento economico (comprensivo di qualsiasi indennità, emolumento e compenso accessorio) erogato alla D.S. *omissis* nel periodo preso in esame (i.e. dal 01/09/2019 in poi), avendo cura di dettagliare le diverse causali di erogazione;

(iv) riferire eventuali aggiornamenti in merito al giudizio pendente in Corte di cassazione avverso la sentenza n. 57/2023 della Corte d'Appello di Perugia, Sezione lavoro;

(v) fornire la documentazione relativa all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e delle indicazioni operative impartite dalla Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare n. 1 – prot. n. 2449 – del 3 gennaio 2024, con particolare riferimento agli specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento assegnati alla DS *omissis*, compendiati nella scheda di programmazione degli obiettivi, e ai relativi criteri di valutazione adottati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, con indicazione della quota della stessa, tenendo conto di quanto indicato al comma 2, dello stesso art. 4-bis, secondo il quale, "[a]i fini dell'individuazione degli obiettivi annuali, si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145";

**4.** Con nota prot. 4673 del 24 marzo 2025, acquisita al prot. n. 855 in pari data il Dirigente Titolare dell'USR per l'Umbria ha riscontrato il già menzionato rilievo trasmettendo la documentazione richiesta al punto (iii) e fornendo i chiarimenti di seguito riportati ai restanti punti (i), (ii), (iv) e (v) del medesimo rilievo:

*1) "In merito all'osservazione I) si fa presente che all'elenco dei decreti di incarico emessi in favore della D.S.* omissis *esposti in premessa, va aggiunto il D.D. n. 581 del 23.08.2024 con il quale si è conferito incarico alla dirigente dal 01.09.2023 al 31.08.2026 presso l'I.C.* omissis*, il cui visto tuttavia è stato ricusato con Deliberazione di Questa Corte n.144/2024/PREV., e che in ordine cronologico si pone fra il D.D. n. 748 del 07/12/2023 di*

*cui al punto 5) ed il D.D. n. 58 del 4/02/2025 di cui al punto 6). Per il resto si conferma la correttezza della ricognizione e dei dati riportati".*

2) "*In relazione all'osservazione n. II) si rileva che i lassi di tempo in cui la D.S.* omissis *ha svolto le sue funzioni di dirigente scolastico in virtù di provvedimenti successivamente caducati e/o non regolarmente perfezionatisi sono: il periodo che va dal 01.09.2020 al 31 08.2021 – con titolarità presso l'IC* omissis *; il periodo dall' 01.09.2024 al 09.02.2025 – con titolarità presso l'IC* omissis *; il periodo dal 10.02.2025 ad oggi- con titolarità presso il Liceo* omissis *; Si segnala che dal 07.09.2020 al 22.04.2021 la D.S.* omissis *all'epoca titolare presso l'IC* omissis *in virtù del D.D. n. 357 del 21/08/2020 (di cui al vostro punto 2)) risulta essere stata collocata in maternità prima in virtù del provvedimento del medico di interdizione anticipata dal lavoro ex art 17 comma 2 Dlgs 151/2001, poi per il periodo di congedo obbligatorio per maternità. Dal 5 maggio 2021 fino al 12 agosto 2021 la D.S.* omissis *risulta essere stata altresì collocata in congedo dal servizio per maternità in attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 7 e 17 comma 2 lettera a) b) e c) del D. Lgs. 151/2001. Per quanto riguarda il periodo che va dal 01.09.2024 al 9.02.2025 la D.S.* omissis *risulta aver svolto regolare servizio presso l'I.C.* omissis *ove era stata incaricata in virtù del D.D. n. 581 del 23.08.2024, il cui visto è stato ricusato come suindicato. In tale lasso di tempo non vi sono state variazioni nella ordinaria posizione giuridico economica della dirigente* omissis*. Infine, dal 10.02.2025 ad oggi, la D.S. svolge la sua funzione di dirigente titolare presso il Liceo* omissis *in virtù del D.D. n. 58 del 4.02.2025, oggetto del presente rilievo. In tale ultimo periodo non si segnalano variazioni nella ordinaria posizione giuridico-economica della dirigente* omissis*, la quale risulta prestare regolare servizio".*

3) "*Per quanto riguarda l'osservazione di cui al punto III) si allegano alla presente i prospetti richiesti da questo Ufficio e comunicati dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia in data 21.03.2025 […], in qualità di ufficio competente alla determinazione del trattamento economico, dalle quali si evince quest'ultimo con i relativi dettagli […]".*

4) "*Relativamente all'osservazione di cui al punto IV) sulla scorta di quanto comunicato dall'Avvocatura dello Stato in data 21.03.2025, risulta che il giudizio di impugnazione della sentenza n. 57/2023 della Corte d'Appello di Perugia innanzi alla Corte di Cassazione è tuttora pendente e non risulta fissata una data di trattazione".*

5) "*Infine, per ciò che attiene all'osservazione di cui al punto V) si invia la documentazione a disposizione specificando che il Decreto MIM n.28 del 21.02.2025, che si allega […] il quale dispone dell'adozione del Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici a partire dall'a. S. 2024-25, risulta al vaglio degli organi di controllo e che, come disposto*

*nelle successive indicazioni allegate al Decreto, la definizione annuale degli obiettivi va operata entro marzo 2025 (Pag.16 dell'All.3). Per quanto riguarda gli obiettivi che sono stati individuati dal ministero ed in particolare modo quello relativo all'art. 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, come si può leggere nella slide n. 9 della presentazione del nuovo sistema di valutazione dei DD.SS. che si allega […] esso viene inserito appositamente fra gli obiettivi specifici con la dicitura "Programmazione e gestione efficace ed efficiente delle risorse economiche, finanziarie e strumentali con particolare riferimento al rispetto dei tempi di pagamento delle fatture commerciali ai sensi dell'art.4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13" e collocato nell'ambito dell'obiettivo generale "Assicurare il funzionamento generale dell'istituzione scolastica, organizzando le attività secondo criteri di efficienza, efficacia e buon andamento dei servizi." Ovviamente sarà compito dello scrivente ufficio adottare anche per la D.S.* omissis*, come per tutti gli altri dirigenti, un'apposita scheda di programmazione degli obiettivi, ricalcando le direttive ministeriali recentemente adottate e quindi provvedendo anche all'inserimento dell'obiettivo in questione*".

**5.** Con un secondo rilievo, prot. n. 858 del 25 marzo 2025, l'Amministrazione è stata invitata a voler fornire:

- la documentazione relativa all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e delle indicazioni operative impartite dalla Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare n. 1 – prot. n. 2449 – del 3 gennaio 2024, in riferimento all'a. S. 2023-2024;
- adeguati chiarimenti che illustrino le concrete modalità attuative della ridetta normativa nell'indicato periodo di riferimento (a.s. 2023-2024);

**6.** Con nota prot. 4881 del 27 marzo 2025, acquisita al prot. n. 876 in pari data il Dirigente Titolare dell'USR per l'Umbria ha riscontrato il già menzionato rilievo precisando quanto segue:

"*1) La D.S.* omissis *fino al 31.08.2024, come si evince da tutta la documentazione prodotta, ha svolto le sue funzioni presso un'altra scuola nella regione Lazio: l'I.C.* omissis *, in virtù dell'assegnazione temporanea che le era stata accordata con D.D.G. AOODRLA 848 del 23/08/2021. Conseguentemente, la retribuzione della dirigente* omissis*, compresa quella legata al risultato (su cui va ad incidere il nuovo art 4-bis del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13), fino al 31 agosto 2024 è stata di competenza dell'USR Lazio e della ragioneria territoriale competente.*

2) *Per quanto attiene alla retribuzione di risultato, con la stipula del C.C.N.I. Area Istruzione e ricerca per la Dirigenza Scolastica del 1° agosto 2023( ipotesi contrattuale 31 maggio 2023), viene specificato che : "Nelle more della definizione del Sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, la retribuzione di risultato, come definita dall'articolo 2, comma 2, maggiorata della risorsa residuale all'esito delle retribuzioni di posizione e di reggenza gravanti sulla porzione pari all'85% del fondo unico nazionale, è commisurata al rapporto tra i livelli di retribuzione di posizione relativa all'istituzione scolastica di cui all'incarico principale."*
*La disposizione in questione deve essere letta in combinato all'art 2 e all'art 6 del CCNI, facendosi riferimento quindi al riparto del FUN e alle fasce di complessità delle scuole in titolarità dei DD.SS., che vengono comunque richiamate nei contratti dei DD.SS. alla voce del trattamento economico.*
3) *Il nuovo Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei Dirigenti scolastici, adottato in conformità dell'art. 13 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni con la Legge 29 luglio 2024, n. 106, è stato solo di recente attuato con il D.M. del 21.02.2025 n. 28. Nelle more della formale adozione da parte del ministero di questo nuovo sistema di valutazione, lo scrivente ufficio non ha potuto attivarsi autonomamente per quanto riguarda la materia della valutazione della performance, trattandosi di disciplina che ai sensi dell'art 40 Dlgs 165/2001 compete alla legge e ai tavoli della contrattazione collettiva. Motivo per cui la predisposizione della nuova griglia degli obiettivi connessi alla valutazione del risultato dei DD.SS., compreso quello relativo all'art 4 -bis, (come da presentazione illustrativa già prodotta), è adempimento che si rende possibile per questo ufficio periferico solo allo stato attuale, dopo che sono state fornite indicazioni a riguardo da parte del Ministero centrale con il predetto decreto e le successive indicazioni operative, sopraggiunte al termine dei dovuti confronti con le rappresentanze sindacali nazionali. Chiarisce infatti il recente CCNL dell'Area dirigenziale "istruzione e ricerca" del 7 agosto 2024 all'articolo 5, comma 3, lett. c), che "i criteri generali delle procedure e dei sistemi di valutazione della performance dei dirigenti" sono oggetto di confronto a livello nazionale".*

**7.** In data 29 marzo 2025 questo Magistrato relatore ed il Consigliere delegato, esaminata la documentazione e i chiarimenti pervenuti nel termine concesso, proponevano congiuntamente il deferimento alla Sezione in forma collegiale, ritenendo i riscontri forniti non idonei a superare i rilievi emersi nella fase istruttoria,

**8.** Con Ordinanza n. 13 del 2 aprile 2025, il Presidente della Sezione regionale di controllo ha convocato il Collegio in adunanza pubblica per il giorno 15 aprile 2025;

**9.** Con nota prot. 914 del 2 aprile 2025, la suddetta Ordinanza è stata trasmessa al Dirigente Titolare dell'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria ed al Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia-Terni;

**10.** Con nota prot. m pi. AOODRUM.REGISTRO UFFICIALE.U.0005560 dell'8 aprile 2025, acquisita al prot. n. 951 in pari data, l'Ufficio Scolastico Regionale ha comunicato la presenza all'adunanza pubblica, in rappresentanza dell'Amministrazione, del dott. *omissis* , Dirigente Titolare dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria e del dott. *omissis* , Dirigente dell'ATP di Perugia - Ufficio Scolastico Regionale;

**11.** Con nota acquisita al prot. n. 993 del 14 aprile 2025 la Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia-Terni ha comunicato la presenza all'adunanza pubblica, in rappresentanza dell'Amministrazione, della dott.ssa *omissis* , Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia-Terni e del dott. *omissis* , Funzionario;

**12.** Nel corso dell'adunanza il Consigliere delegato, referendario dott. Costantino Nassis, ha riportato le criticità del decreto oggetto di trattazione, con riferimento all'esecuzione del giudicato, in quanto il contenuto del dispositivo della pronuncia della Corte di Appello di Perugia non sembra del tutto riflesso nella statuizione del decreto dirigenziale oggetto dell'odierna adunanza; alla durata dell'incarico, "*perché si tratta in realtà di due incarichi contenuti nel medesimo decreto, uno con effetto retroattivo presso l'Istituto Comprensivo* omissis *e il secondo presso il liceo* omissis ". Un altro profilo che è stato evidenziato dal Consigliere delegato ha riguardato l'applicazione dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 13/2023. Il dott. Nassis ha ricordato che "*l'ufficio di controllo ha chiesto alcuni chiarimenti in ordine alle modalità di attribuzione della parte di risultato della retribuzione e sono emersi, sotto questo aspetto, alcune novità, anche di natura normativa, da parte del ministero dell'Istruzione* e, che quindi, "*sarà appunto opportuno approfondire e verificare come e se è stato rispettato il disposto della norma*". Questo Magistrato relatore è intervenuto approfondendo i vari aspetti di criticità, partendo dal primo in ordine cronologico, che è quello della retroattività, dal quale emerge che dal decreto 58 del 2025 si fa riferimento a una conferma di incarico a partire dal 1° settembre 24 fino al 31 agosto 2027. Questo Magistrato relatore ha affermato trattarsi, in realtà, come precisato dal Dott. Nassis, di due articolazioni di un conferimento di incarico che va dal 1° settembre 2024 al 9 febbraio 2025 all'Istituto comprensivo di *omissis* e il secondo che va dal 10 febbraio 2025 al 31 agosto 2027 presso l'Istituto *omissis*. Rispetto al decreto, questo Magistrato ha ritenuto doversi tener conto anche della nota di

trasmissione dove, in esplicazione del medesimo decreto, l'USR ha evidenziato l'esecutività della sentenza della Corte di appello di Perugia, come se il decreto fosse naturalmente connesso alla necessità di dare esecuzione alla sentenza della Corte d'appello. Rispetto alla retroattività del provvedimento, questo Magistrato ha innanzitutto evidenziato che il decreto sottoposto al controllo della Sezione è un decreto di conferimento a far data dal 1° settembre del 2024. Questo determina una incoerenza rispetto al conferimento dell'incarico rispetto alla natura del provvedimento relativo al decreto di conferimento che è comunque naturalmente proiettato per il futuro. Operando, invece, in questo senso e facendo retroagire al 1° agosto del 2024 il decreto, è come se si chiedesse una sanatoria del pregresso periodo. D'altra parte, questo Magistrato ha ricordato che potrebbe essere ammissibile la retroattività del provvedimento soltanto in casi specifici quali un annullamento, una convalida, una sanatoria e non è il caso di specie, non potendosi considerare un caso eccezionale il fatto della esecuzione della sentenza della Corte d'Appello, "*perché proprio in riferimento alle esecuzione della Corte d'appello (e questa è la connessione col secondo profilo di criticità rispetto all'esecuzione del giudicato), la motivazione e il dispositivo della sentenza non dispongono rispetto al conferimento dell'incarico all'*omissis*, ma il dispositivo evidenzia soltanto l'illegittimità del decreto di conferimento e non stabilisce anche che la dirigente scolastico debba essere assegnata all'*omissis". Secondo il ragionamento sviluppato da questo Magistrato relatore, si è determinato il fatto che con questo decreto si è "*andato anche oltre il dictum del giudicato della Corte d'appello e ampliando anche la portata del dispositivo in violazione, peraltro, del principio del rispetto del giudicato di altre giurisdizioni. In questo senso è intervenuto recentemente anche la Sezione di Controllo di legittimità centrale con la delibera numero 2/2025 che ha stabilito che non è possibile disattendere una statuizione giudiziale di altra giurisdizione e che nella esecuzione bisogna attenersi al contenuto decisorio* […] *In questo caso si è andata oltre l'esecuzione del giudicato perché si è stabilito anche rispetto alla assegnazione*". Questo Magistrato relatore ha posto in rilievo il fatto che l'esecuzione della sentenza non fosse questa, e ciò era stato evidenziato dalla stessa dirigente scolastica, perché nelle note interlocutorie che aveva avuto con l'Ufficio Scolastico, e precisamente in due note istruttorie del 1° febbraio del 2025, evidenziando che non era questa l'esecuzione della sentenza della Corte d'appello. Questo rileva – secondo il ragionamento sviluppato da questo Magistrato relatore - anche sotto un altro profilo, quello dell'aspetto retributivo "*perché alla stessa* [Dirigente] *sono state corrisposte delle*

*retribuzioni rispetto a degli incarichi che non dovevano essere conferiti*. *Si evidenzia anche, rispetto a dei lassi temporali degli incarichi che ha avuto la* omissis, *in cui la stessa ha svolto delle funzioni di dirigente scolastico in virtù di provvedimenti poi caducati e non regolarmente perfezionatisi, questo è quanto ci riferisce addirittura l'Ufficio scolastico regionale e, in particolare, periodi che vanno dal 1° settembre del 2020 al 31 agosto del 2021; dal 1° settembre 2024 al 9 febbraio 2025 e dal 10 febbraio 2025 ad oggi*". Questo Magistrato ha concluso sul punto ricordando che L'Ufficio scolastico regionale, rispetto al riscontro al rilievo, ha confermato che la Dirigente *omissis* ha svolto degli incarichi in virtù di provvedimenti che sono stati caducati o non regolarmente perfezionati perché è stato ricusato il visto e che questa situazione incide anche sotto un profilo retributivo, perché la medesima Dirigente ha percepito la relativa retribuzione. Rispetto all'ulteriore profilo di criticità, concernente la durata dell'incarico, questo Magistrato ha sottolineato che "*se è vero che nel decreto si fa riferimento ad un arco temporale triennale che va dal 1 settembre 2024 al 31 agosto 2027, nello scindere il decreto nella duplice articolazione, noi abbiamo due incarichi: uno che va dal 1° settembre 2024 al 9 Febbraio 2025 e l'altro che va dal 10 Febbraio 2024 al 31 agosto 2027; e quindi sono due tipologie di incarichi che non rispettano la normativa che prevede che l'incarico debba essere minimo triennale e massimo quinquennale, perché sono due incarichi infratriennali*". Per quanto riguarda poi l'ulteriore criticità inerente alla valutazione della *performance*, e quindi l'attuazione dell'articolo 4-*bis*, questo Magistrato ha ricordato che l'Ufficio scolastico regionale ha fatto riferimento a un recente decreto ministeriale 28/2025 che andrebbe ad indicare, a partire dal marzo 2025, i criteri per l'individuazione degli obiettivi a cui agganciare l'indennità di risultato e che, in sede di ulteriore rilievo è stato richiesto al medesimo USR come venisse poi attivata e agganciata all'indennità del risultato anche all'anno 2023/2024, dando lettura della seguente risposta dell'Ufficio scolastico regionale, "*...nelle more della definizione del sistema di valutazione dei dirigenti, la retribuzione del risultato, maggiorata dalla risorsa residuale all'esito delle retribuzioni di posizioni dirigenti di reggenza gravanti sulla porzione pari all'85% del Fondo unico nazionale, è commissionato al rapporto tra i livelli di retribuzione di posizione relativa all'istituzione scolastica di cui all'incarico principale*". Con riferimento al rispetto degli obiettivi della *performance* questo Magistrato ha evidenziato che rimane un ulteriore criticità, perché è evidente che non siano stati individuali *ab initio* gli obiettivi da raggiungere a cui ancorare l'indennità di risultato, anche per l'anno 2024 e 2025 questi verrebbero assegnati da marzo del 2025 (quindi per il futuro rimarrebbe

scoperto il periodo che va da settembre a marzo 2025), e per l'anno 2023/2024 è evidente dalla risposta fornita dall'ufficio scolastico regionale che non sono stati individuati obiettivi specifici annuali a cui ancorare l'indennità di risultato precisando, rispetto al discorso della retribuzione ancorata agli incarichi caducati, che tutti i decreti hanno superato il visto della Ragioneria Territoriale. Il dott. *omissis* ha affermato che "*in riferimento alla retroattività dell'incarico, noi ci siamo trovati in questa situazione: ho visto un pregresso che riguarda le vicende della dottoressa* omissis. *Ci siamo interrogati sulla sua effettiva volontà di avere esecuzione della sentenza. Torno indietro al momento della mobilità dei dirigenti scolastici interregionali. La dottoressa* omissis *in quella fase ha fatto* […] *domanda soltanto 2024/2025 per la Regione Lazio e non ha indicato viceversa altre scuole della Regione Umbria. Questo punto noi ci siamo sentiti, con una nostra nota che è la numero 218 dell'8 gennaio 2025, di chiedere alla* omissis *se volesse l'esecuzione della sentenza e se fosse intenzionata ad avere l'*omissis *come scuola. La* omissis *ci ha risposto con nota formale, che è la 1022 del 22 gennaio 2025; quindi questo ci porta praticamente giorni nostri ed ecco perché, come dire, aspettando questo tipo di comunicazione noi non abbiamo potuto far altro che, diciamo, andare incontro alla retroattività dell'incarico. Sarò più preciso per quanto riguarda, invece, i due periodi a cui si è fatto riferimento sia il decreto di conferimento dell'incarico che il contratto che acceda lo stesso, noi abbiamo individuato due periodi: il primo che va dal 1° settembre 2024 al 9 Febbraio del 2025, periodo in cui la* omissis *ha lavorato presso l'IC* omissis, *e questo noi abbiamo scritto sia nel decreto che nel conferimento dell'incarico; poi un secondo periodo dopo questi primi 5 mesi e 9 giorni, che è invece il periodo in cui la preside opererà dal 10 Febbraio 2025 fino al 31 agosto 2027 presso il liceo* omissis *. Abbiamo pensato a questo, che cosa ci ha portato questo tipo di determinazione? Intanto l'effettività dell'incarico, perché la* omissis *in quel periodo, i famosi 5 mesi e 9 giorni, ha operato presso l'IC di* omissis *e ha firmato degli atti; quindi, volevamo anche dare una copertura giuridica agli atti firmati nel periodo di riferimento; ripeto è il 1° settembre 2024 - 9 febbraio 2025. Ultima motivazione è la tutela economica, perché l'istituto comprensivo di* omissis *è un istituto che con cui si accede a una retribuzione di seconda posizione, quindi più elevata rispetto alla terza posizione del liceo* omissis omissis. *Questo ci ha portato, diciamo, alla determinazione di suddividere l'intero periodo triennale in questi due sottoperiodi. Per quanto riguarda, infine, la questione dell'applicazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 13 del 2013, convertito in legge 41 del 2023, noi avevamo, come è stato detto, in corso la definizione del sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici e connessi obiettivi; questo è stato definito soltanto con il decreto del ministero dell'Istruzione numero 28 del 21 febbraio 2025. Il passaggio successivo prevedeva, ed è tutto in*

*corso, l'individuazione con decreto interdipartimentale di due dipartimenti del ministero dell'Istruzione, programmazione e istruzione, di un set di obiettivi da assegnare ai dirigenti scolastici: questo decreto, questo secondo decreto, attualmente al vaglio degli organi di controllo, è il 616 del 26 marzo 2025. Quindi l'intenzione dell'Ufficio che rappresenta è stata quella di non valutare, non determinare autonomamente, gli obiettivi, ma aspettare le disposizioni di più alto livello nazionale dei capi di dipartimento*". La Dott.ssa *omissis*, ha riferito quanto segue: "*dal punto di vista amministrativo, ci troviamo di fronte a una situazione particolarmente complessa, che ha generato non poche perplessità, per cui su questo aspetto siamo tutti consapevoli della situazione particolare che si è creata nei confronti della dottoressa* omissis*, anche perché non è il primo atto che viene al controllo, ma è il susseguirsi di una serie* […] *di atti, di provvedimenti molto articolati e,* […] *non poi registrati e nei fronti dei quali anche la ragioneria territoriale aveva espresso dei rischi contabili, diciamo, aveva formulato dell'osservazione espresso dei rischi contabili negativi, relativamente a quest'ultimo provvedimento provo a* […] *rappresentare le considerazioni che come ragioneria territoriale abbiamo fatto e, cioè, le considerazioni fatte sono le seguenti:* […] *la dottoressa* omissis *ricordo che è stata assunta con contratto a tempo indeterminato in qualità di dirigente scolastico in data 23 agosto 2019 e con decorrenza giuridica ed economica, salvo ovviamente il periodo di prova, dal 1° settembre 2019. Questo da un punto di vista di variazione della partita di stipendio della dottoressa* omissis *ha comportato, da un punto di vista meramente applicativo, che la partita di stipendio e di spesa fissa venisse variata - adesso vado un po' nel tecnico, ma tanto per provare a illustrare le considerazioni che abbiamo fatto - da KA08AKL01E, cioè da docente di scuola superiore a dirigente scolastica, appunto, dal 1° settembre 2019. Per quanto riguarda in particolare quest'ultimo provvedimento oggetto di esame, posso riportare le considerazioni effettuate dal nostro ufficio. La* omissis *è stata assunta con contratto a tempo indeterminato in qualità di dirigente scolastico il 23 agosto 2019, con decorrenza giuridica ed economica – salvo periodo di prova – a partire dal 1° settembre 2019. Da un punto di vista strettamente applicativo, questa assunzione ha comportato una variazione della partita di stipendio, che è passata dalla classificazione KA08AKL01E (docente di scuola superiore) alla qualifica di dirigente scolastico. Tale modifica ha quindi determinato l'inserimento della dirigente nella categoria della spesa fissa. Vorrei, a questo proposito, fare una breve ricostruzione normativa e operativa: il DM 10/2002 del MEF stabilisce che l'erogazione degli stipendi e degli assegni fissi e continuativi a carico del bilancio dello Stato – gestiti come spesa fissa – avviene attraverso ordini collettivi di pagamento emessi dal sistema informativo del MEF, oggi denominato DSI. A seguito della Legge 191/2009, anche le competenze accessorie vengono erogate attraverso il sistema del Cedolino*

*Unico, con le stesse modalità operative della spesa fissa. Dal 1° marzo 2011, con la soppressione delle ex Direzioni Territoriali dell'Economia e delle Finanze (DTEF), le competenze relative alle partite stipendiali sono passate alle RTS, che, però, non sono più ordinatori secondari di spesa. Le RTS applicano gli atti adottati dalle amministrazioni titolari, a condizione che tali atti risultino regolarmente registrati, ove previsto, dai competenti organi di controllo. Nel caso specifico della dirigente* omissis*, la partita di spesa fissa è stata trasferita dalla RTS di Roma alla RTS di Perugia nel corso dell'anno scolastico in corso, presumibilmente tra ottobre e novembre 2024 (non posso fornire la data esatta poiché il sistema è attualmente chiuso). Attualmente, quindi, la posizione stipendiale della dott.ssa* omissis *è regolarmente attiva presso la RTS di Perugia. Il pagamento della retribuzione fissa avviene regolarmente, come risulta dai prospetti forniti dall'Ufficio Scolastico Regionale. Per quanto riguarda invece le competenze accessorie, abbiamo verificato che: la retribuzione di posizione – quota variabile risulta ferma al 31 agosto 2023; l'ultima retribuzione di risultato corrisposta risale al periodo 1° settembre 2022 – 31 agosto 2023. A tal proposito, desidero fare una precisazione. Nella relazione di deferimento si legge che "per quanto riguarda l'osservazione di cui al punto 3, relativa alla liquidazione delle spettanze alla dott.ssa* omissis*, si allegano alla presente i prospetti richiesti da questo ufficio e comunicati dalla Ragioneria Territoriale dello Stato, in qualità di ufficio competente alla determinazione del trattamento economico, dai quali si evince quest'ultimo con i relativi dettagli". Ora, è importante chiarire che le RTS non determinano il trattamento economico. Le RTS applicano esclusivamente gli atti formalmente adottati dalle amministrazioni titolari della partita di spesa – in questo caso, l'Ufficio Scolastico Regionale – una volta che tali atti siano stati registrati, ove necessario, dalla Corte dei conti. Pertanto, per quanto concerne la situazione retributiva della dirigente, le RTS intervengono solo in fase applicativa, successivamente all'adozione e alla registrazione degli atti da parte dell'amministrazione. Lo stesso vale per la retribuzione accessoria, che include la posizione variabile e l'indennità di risultato, entrambe soggette ad atti amministrativi specifici da parte dell'ente titolare. Alla luce di questo ragionamento, seppur, ripeto e ritorno alla osservazione iniziale, condivido e condividiamo perfettamente la complessità del quadro amministrativo determinata dal fatto che, sostanzialmente, abbiamo una retroattività dell'incarico in oggetto, abbiamo anche tra virgolette, due incarichi che sono stati detti e espressi in maniera appunto chiara, dal punto di vista meramente contabile, alla luce delle osservazioni che ho fatto, non abbiamo ritenuto sussistere delle motivazioni per formulare delle osservazioni proprio perché, ripeto, siamo di fronte a una partita di spesa fissa per la quale a monte c'è un contratto di assunzione a tempo indeterminato, salvo ovviamente tutte le, diciamo, modifiche o variazioni retributive che saranno da applicarsi*

*sul ruolo di pagamento in oggetto a seguito delle decisioni che verranno adottate*". Il Consigliere delegato, Dott. *Nassis*, alla luce di quanto emerso, ha formulato alcune richieste di chiarimento, chiedendo se sul giudizio pendente in Cassazione fossero sopravvenute novità o sviluppi da segnalare e una precisazione esplicita in merito all'aggiornamento del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, ai quali sarebbero stati attribuiti gli obiettivi, profilo che sembrerebbe non essere stato ancora perfezionato. Il dott. Nassis ha ribadito che "*È stato confermato, sia nelle interlocuzioni scritte e anche oggi in questa adunanza, che oltre l'anno in corso di cui stiamo valutando il decreto anche l'anno scolastico 2020/2021 è ad oggi privo di una copertura giuridica, in quanto il provvedimento di incarico non ha mai acquisito efficacia*". In ordine a questo, il Consigliere delegato ha chiesto, rivolgendosi in particolare anche alla Ragioneria territoriale – se ci fossero delle valutazioni da fare o delle attività da svolgere al riguardo, visto che al momento, come è stato confermato, non v'è la copertura giuridica sottolineando che "*Il Collegio, anche per le pregresse vicende, è al corrente della difficoltà della situazione, che si è complicata sia sotto il profilo specifico della professoressa* omissis*, nel quale si è innestata la questione più sistemica dell'indennità di risultato che non riguarda solo la Regione Umbria ma sostanzialmente tutta l'Italia. Quindi, le indennità di risultato risultano versate fino all'anno scolastico 2022-2023 da quanto è stato detto. Per quanto riguarda il 20232024 e l'anno in corso l'indennità non è stata ancora versata*", ed invitando pertanto a fare una riflessione sull'aspetto del 30% che in base alla citata norma andrebbe erogato solo se sono stati preventivamente fissati gli obiettivi, e che "*sicuramente per quanto riguarda il 2023-2024 non è stato fatto se non con il sistema pregresso, che però da quanto si intuisce era ancorato a criteri di posizione non di veri obiettivi. Lo stesso discorso vale a maggior ragione per l'anno in corso*". L'ultimo spunto di riflessione su cui il Consigliere delegato ha richiesto qualche ulteriore approfondimento da parte dell'Ufficio scolastico regionale, è stato quello relativo alla individuazione dell'incarico: "*posto che la sentenza della Corte di appello di Perugia non reca un dictum stringente nell'assegnazione della professoressa* omissis *nella sede di* omissis*, allora l'interrogativo è: c'è un'esplicita richiesta? Perché, anche dalle note e dall'interlocuzione dell'avvocato che sono state depositate, non è chiarissimo qual è la posizione della professoressa; ha manifestato chiaramente, inequivocabilmente, l'intenzione di essere assegnata presso questo istituto?*" La questione, secondo quanto affermato dal dott. Nassis, dovrà essere vista "*anche alla luce del secondo decreto, quello della Reggenza dell'Istituto comprensivo* omissis *dove, in realtà, le cose si intrecciano e si complicano*

*ulteriormente*". Il dott. *omissis*, rispondendo a quanto richiesto, ha affermato che "*In merito alle prime due sollecitazioni e alla quinta, confermo che non ci sono novità sul giudizio pendente in Cassazione. Per quanto riguarda gli obiettivi del sistema nazionale di valutazione, è vero che non abbiamo ancora proceduto all'integrazione degli incarichi con le relative schede obiettivo. Ricordo, però, che il meccanismo prevede un decreto interdipartimentale da cui viene ricavato un set di obiettivi, successivamente utilizzato dal Direttore generale per l'assegnazione ai dirigenti scolastici. Il decreto cui faccio riferimento – datato 26 marzo 2025 – è attualmente in attesa di visto. Confidiamo che venga approvato quanto prima. Per quanto concerne, invece, l'individuazione della sede di incarico, abbiamo effettuato due passaggi, considerata la particolare complessità della vicenda che ha riguardato la dirigente* omissis. *Durante il periodo di servizio nel Lazio, in virtù delle disposizioni del D. Lgs. 151/2001 che permette il congiungimento al coniuge in caso di figli inferiori ai tre anni, senza che però lei avesse firmato l'incarico di titolarità. Per questo motivo, abbiamo ritenuto opportuno convocare la dirigente d'ufficio per chiarire le sue intenzioni. Successivamente, le abbiamo anche inviato una nota formale (n. 218 dell'8 gennaio 2025), chiedendole di confermare se volesse dare esecuzione alla sentenza e, più esplicitamente, se volesse essere assegnata al Liceo* omissis *. La risposta è pervenuta e ci siamo regolati di conseguenza*". Il dott. Nassis ha chiesto se la Dirigente scolastica avesse esplicitamente chiesto di essere assegnata al Liceo *omissis* e se l'USR avesse documentazione formale rispetto a questa richiesta. Il dott. *omissis* ha risposto affermativamente: "*Sì, abbiamo una nota formale, anche se non l'ho qui con me in questo momento. Posso trasmetterla immediatamente appena rientro in ufficio*". Il Presidente Colosimo ha ricordato che sarebbe stato opportuno trasmettere la nota preventivamente ed ha invitato il dott. *omissis* a farla pervenire appena possibile, cedendo la parola alla dott.ssa *omissis*, la quale ha chiesto chiarimenti al Consigliere delegato in ordine alle modalità di pagamento delle indennità di risultato relativamente all'anno scolastico 2020/2021. Il dott. Nassis ha ricordato che è stato detto che le indennità del risultato sono state regolarmente versate, e ha chiesto, rispetto a quell'anno in cui non vi è un provvedimento di copertura, cioè non c'è una base giuridica, ma quantomeno sulla parte dell'indennità di risultato, se la ragioneria avesse qualche riflessione al riguardo. La dott.ssa *omissis* ha riferito quanto segue: "*Allora, molto probabilmente, siccome dal 2021 la dirigente è stata amministrata dalle richieste di Roma e siccome il meccanismo del risultato ovviamente è un meccanismo per cui si eroga a posteriori, ecco, io non so dirvi se noi agli atti abbiamo la documentazione a monte della quale c'è l'autorizzazione al pagamento del risultato di quell'anno scolastico. Posso fare le verifiche del*

*caso, insomma*". Il Presidente Colosimo ha richiamato l'attenzione sul fatto che, in sede di valutazione del visto, è sempre necessario provvedere alla provvista documentaria completa per mettere la Corte in condizioni di poter esaminare a fondo tutti i provvedimenti che vengono poi ammessi all'eventuale visto. La dott.ssa *omissis* ha riferito che il ragionamento è chiaro ma che: "*questa specificità di un anno scolastico ovviamente non potevamo conoscerla a priori, per cui,* […] *i risultati vengono pagati a seguito di emissione di appositi atti o provvedimenti, quindi noi nella nostra banca dati non abbiamo quell'atto del 2021 nell'ambito del protocollo; se dobbiamo chiederlo alla RTS di Roma lo facciamo, forse è più facile che l'Ufficio scolastico produca l'atto con il quale sia stato pagato il l'indennità di risultato*". Il Presidente Colosimo ha invitato allora l'Ufficio scolastico a trasmettere il suddetto atto. Il dott. Nassis, alla luce del chiarimento della ragioneria, ha chiesto al direttore regionale, se il pagamento dell'indennità di risultato fosse passato attraverso un atto formale del dirigente regionale, che riconosce la spettanza di questa indennità nell'anno specifico e, se, nell'anno in questione, ci sia stato un atto formale che ha riconosciuto alla professoressa *omissis* questa indennità. Il Presidente Colosimo ha aggiunto, chiedendo al dott. *omissis* se lo stesso abbia assunto un atto di pagamento sulla base di una valutazione. Il dott. *omissis* ha risposto quanto segue: "*Sì*".

Il dott. Nassis ha replicato chiedendo se ci fossero delle evidenze documentali, un provvedimento, un atto, presumendo che l'indennità non sia automatica ma debba passare attraverso una verifica da parte dell'Ufficio, e, in caso affermativo, chiedendo che ne fosse data evidenza al Collegio. Da ultimo il Consigliere delegato ha formulato una richiesta di chiarimento se "*l'incarico retroattivo è l'unico strumento che, anche sulla base della sua esperienza, l'amministrazione ha per regolarizzare il pregresso*", riferendosi pure a quell'anno 2020-2021 che attualmente è rimasto oltre questi mesi dell'anno in corso ed esprimendo la perplessità del Collegio sul fatto che sia il contratto, e cioè l'incarico dirigenziale, "*uno strumento adatto per regolarizzare il passato, perché pro-futuro va benissimo, ma sul regolarizzare il passato con un incarico retroattivo resta qualche perplessità*". Il dott. *omissis* ha riferito quanto segue: "*Per le valutazioni che abbiamo fatto no, abbiamo ritenuto che fosse l'unica possibilità*". Il Presidente Colosimo ha rappresentato che "*la disordinata trasmissione degli atti costringe il Collegio a chiedere di procedere alla trasmissione di questi atti ulteriormente necessari per la decisione del collegio entro e non oltre le 12 di ora*" evidenziando *"che è la ennesima volta che viene dall'attenzione del Collegio*

*provvedimenti che riguardano la dottoressa* omissis *esitati dall'Ufficio scolastico regionale e vistati della ragioneria che presentano oggettivamente una condizione complessa in sé, ma anche etero-complessa*[…]".

**13.** Con nota acquisita al protocollo n. 1007 del 15 aprile 2025 ore 11,57, l'USR per l'Umbria ha trasmesso i seguenti atti: 1. Atto con cui è stata disposta la liquidazione della retribuzione di risultato per l'anno scolastico 2020/2021, 2. Nota Prot. N.0000218 del 08.01.2025 dell'USR per l'Umbria con cui "*si è a chiedere se è intenzione della S.V. (Ds* omissis*) avvalersi di quanto disposto dalla Corte d'Appello*" di Perugia "*per chiedere l'assunzione dell'incarico presso il Liceo* omissis ; 3. nota 0001022 del 22.01.2025 con cui la Dirigente scolastica da riscontro come segue "*…in riscontro alla nota DRUM Prot. N.218 del 08.01.2025, mentre confermo - nel rispetto di norme e diritti soggettivi - la mia disponibilità e leale collaborazione nei confronti di codesta Amministrazione, rimango in attesa che codesto Ufficio individui e mi proponga la soluzione contrattuale che riterrà* "4. Nota Prot. N.00001498 del 30.01.2025 h.13.30 dell'USR per l'Umbria, con cui è stato sottoposto per la firma il contratto di durata triennale con decorrenza dal 01.09.2024 al 31.08.2027 …… presso il liceo *omissis* dal 10.02.2025 al 31.08.2027. 5. Nota prot.1685 del 02/02/2025 con cui la Ds *omissis* ha fatto pervenire il contratto di cui al punto precedente sottoscritto.

**DIRITTO**

La Sezione è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del decreto dirigenziale n. 58 del 04/02/2025 recante in epigrafe la seguente indicazione "*Dirigenza Scolastica – Conferma di incarico – Dirigente Scolastico:* omissis *Decorrenza 01.09.2024*", pervenuto in data 5 febbraio 2025 ed acquisito al prot. della Sezione n. 491 del 6 febbraio 2025.

Il decreto reca il conferimento di un incarico dirigenziale con una duplice articolazione: un incarico presso l'istituzione scolastica dell'Istituto comprensivo *omissis* dal 1° settembre 2024 al 9 febbraio 2025, con un effetto retroattivo e un incarico dal 10 febbraio 2025 al 31 agosto 2027 presso il Liceo *omissis* .

Il contraddittorio instaurato con l'Amministrazione, in sede di Adunanza pubblica, ha fatto emergere quattro profili di illegittimità relativi, i primi due alla retroattività dell'incarico conferito e all'esecuzione del giudicato, essendo il contenuto del dispositivo della pronuncia della Corte di Appello di Perugia, non rispondente alla statuizione del decreto dirigenziale oggetto dell'esame.

Un terzo profilo rileva in relazione alla durata del conferimento, perché si tratta in realtà di due incarichi contenuti nel medesimo decreto, ma entrambi di durata infra-triennale.
Mentre, un ultimo profilo riguarda l'applicazione dell'articolo 4-bis della legge 13/2023 in ordine alle modalità di attribuzione della parte di risultato della retribuzione, con riflessi sotto il profilo del trattamento finanziario e retributivo.

1. ***Sulla retroattività dell'incarico.***

Partendo preliminarmente dall'analisi del primo profilo, deve evidenziarsi che il provvedimento posto all'esame della Sezione presenta profili di illegittimità, sostanziandosi in un decreto di conferimento di funzioni dirigenziali ad un soggetto, con effetti retroattivi rispetto al momento dell'emanazione.
In sostanza, con tale decreto, l'Amministrazione prende atto dello svolgimento di attività dirigenziali, accettandone i risultati e fornendo copertura giuridica alla esecuzione di fatto di mansioni lavorative, con contestuale sanatoria del periodo pregresso.
In sede di Adunanza pubblica, il Direttore dell'Ufficio Scolastico regionale Dott *omissis*, invitato ad intervenire, ha evidenziato di essersi trovato nella necessità di procedere al conferimento di un incarico retroattivo, in attesa della decisione della dirigente, in attuazione della sentenza della Corte di Appello di Perugia, precisando: "*La* omissis *ci ha risposto con nota formale, che è la 1022 del 22 gennaio 2025; …. ecco perché, aspettando questo tipo di comunicazione noi non abbiamo potuto far altro che, diciamo, andare incontro alla retroattività dell'incarico* "precisando che "*per le valutazioni che abbiamo fatto… abbiamo ritenuto che fosse l'unica possibilità*".
La retroattività dell'incarico viene confermata anche dall'intervento della Dott.ssa *omissis* direttore della RTS regionale, la quale dopo avere rilevato che "*dal punto di vista amministrativo, ci troviamo di fronte a una situazione particolarmente complessa, che ha generato non poche perplessità ……. perché non è il primo atto che viene al controllo, ma è il susseguirsi di una serie diciamo…. di atti, di provvedimenti molto articolati ……non poi registrati e nei confronti dei quali anche la ragioneria territoriale aveva espresso dei rischi contabili,* prosegue sottolineando, *"…… la complessità del quadro amministrativo determinata dal fatto che, sostanzialmente, abbiamo una retroattività dell'incarico in oggetto*".
A giudizio del Collegio si devono ritenere non dirimenti le argomentazioni introdotte dalla Amministrazione tese a supportare la scelta di ancorare la decorrenza dell'incarico

dirigenziale ad una data antecedente al decreto di conferimento e ciò anche in considerazione della ulteriore documentazione versata in atti.

L'indicazione, presente nell'art 3 del decreto in esame, "*degli obiettivi connessi all'incarico*" fa emergere, infatti, un riferimento al futuro impegno del dirigente contenuto nella formula "*dovrà impegnarsi*", con conseguente inevitabile proiezione in avanti, confliggente con la retrodatazione dell'incarico e ciò in linea con quanto disposto dall'art. 19 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che nel disciplinare la procedura di attribuzione di incarichi dirigenziali, prevede, al comma 2, che "*con il provvedimento di conferimento dell'incarico vengano individuati gli obiettivi da conseguire*".

Si evince, in tal modo, "*l'anteriorità logica e cronologica dell'incarico dirigenziale rispetto al raggiungimento delle finalità dell'amministrazione, verso le quali il primo è finalisticamente orientato*". (Sezione Lombardia, deliberazione n. 252/2024).

In questo senso si pone, anche il consolidato orientamento della Corte dei conti che ha ripetutamente affermato come "*la retroattività del provvedimento d'incarico rispetto all'emanazione del decreto di conferimento non appare coerente con la natura dello stesso, necessariamente proiettato per l'avvenire*" (così Sezione centrale controllo preventivo di legittimità, n. SCCLEG/26/2010/PREV e Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 9/2006/PREV).

Principio consolidato dalla Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato che ha ulteriormente rimarcato che, "*nell'ambito dell'azione amministrativa, vige la regola generale dell'irretroattività, espressione del principio di legalità e dell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici. Il fondamento di detto principio è stato rinvenuto, ad opera della giurisprudenza, nell'art. 11 delle Preleggi. Sempre la giurisprudenza ha enucleato un* numerus clausus *di eccezioni alla già menzionata regola. Si tratta di quattro classi di provvedimenti amministrativi a retroattività eccezionalmente consentita: quelli retroattivi per legge; quelli retrodatabili per doverosa esecuzione di pronunce giurisdizionali o giustiziali; quelli retroattivi per natura; quelli retroattivi unicamente in* bonam partem." (Sezione centrale controllo preventivo di legittimità, n. SCCLEG/3/2023/PREV).

La retroattività del provvedimento amministrativo è, infatti, ritenuta ammissibile soltanto in casi eccezionali, espressamente previsti dalla legge, oppure necessitati dalla natura stessa dell'atto, come nelle ipotesi di provvedimenti di annullamento, degli atti di convalida e delle sanatorie (sul punto, Sez. reg. contr. Toscana, deliberazione n. 67/2021/PREV; Sez. reg. contr. Campania, del. n. 294/2016/PREV).

Il caso all'esame di questa Sezione non rientra tra le tipologie di provvedimenti che eccezionalmente possono assumere carattere retroattivo, tenuto conto che l'esecuzione della sentenza di secondo grado, che involge indirettamente l'incarico oggetto del conferimento, non può essere annoverata tra i casi di retroattività, né ex lege né per natura, ovvero per i quali sia prevista una retroattività "bonam partem".

***2. Sull'esecuzione del giudicato***

Deve, pertanto, escludersi la riconducibilità del decreto sottoposto all'esame della Sezione alla tipologia di provvedimenti che eccezionalmente possono assumere carattere retroattivo, avuto particolare riguardo al contenuto motivo e dispositivo del provvedimento giurisdizionale, che concerne la vicenda professionale della Prof. *omissis* . La Sentenza della Corte di appello, infatti, dispone "*in riforma della sentenza impugnata, dichiara illegittimo il decreto dirigenziale dell'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria prot. n. R.000353.19-08-2020, con cui sono stati disposti il mutamento d'incarico nei confronti della dirigente scolastica* omissis omissis *e l'assegnazione alla medesima della titolarità presso l'istituzione scolastica* omissis*, a decorrere dal 10 settembre 2020*".

L'Ufficio Scolastico Regionale, al contrario, al fine di giustificare la scelta operata nel decreto dirigenziale, lo riconduce alla "*applicazione della sentenza esecutiva della Corte d'Appello di Perugia n. 57/2023 del 15 marzo 2023,"* ribadendo, nella ulteriore nota dell'USR Umbria di trasmissione (prot. AOODRUM 1874 del 5 febbraio 2025), che "*stante l'esecutività della sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 57/2023 del 15 marzo 2023 la quale ha stabilito l'illegittimità del decreto dirigenziale dell'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria, ……. il presente decreto ed il connesso contratto dispongono dell'incarico della Ds* omissis *presso l'I.C.* omissis *dal 1.09.2024 al 9.02.2025, prevedendo l'affidamento dell'incarico presso il Liceo* omissis *dal 10 febbraio 2025 al 31 agosto 2027*".

L'amministrazione sollecitata in sede di Adunanza, dal Consigliere delegato, a specificare le modalità di individuazione della sede di assegnazione dell'incarico, precisava di aver provveduto a *"convocare la dirigente d'ufficio per chiarire le sue intenzioni"* inviandole successivamente una nota formale (n. 218 dell'8 gennaio 2025), *"chiedendole di confermare se volesse dare esecuzione alla sentenza e, più esplicitamente, se volesse essere assegnata al Liceo* omissis*. …La risposta è pervenuta e ci siamo regolati di conseguenza*".

Tuttavia, dalla valutazione della documentazione successivamente versata in atti, permangono dubbi in ordine alla volontà della Dirigente scolastica *omissis*, a voler essere assegnata al Liceo *omissis*.

In particolare, la Dirigente Scolastica con nota 0001022 del 22.01.2025 in riscontro alla richiesta dell'USR confermava "*la …. disponibilità e leale collaborazione nei confronti di codesta Amministrazione*", ma nelle note dalla stessa inviate successivamente, in data 1° febbraio 2025, rappresentava, "*che codesta Amministrazione non solo ha inteso continuare a mantenere una condotta inadempiente rispetto agli obblighi statuiti con la più volte richiamata sentenza della Corte Territoriale di Perugia, ma non ha nemmeno minimante considerato la naturale alternativa alla mancata corretta esecuzione della sentenza*.

Ulteriore elemento di cui si deve tener conto e di cui il Collegio ha preso cognizione, in quanto riferito ad altro decreto sottoposto al controllo di legittimità, concerne la istanza inoltrata dalla D. S. *omissis* per l'incarico di reggenza presso l'I.C. *omissis*, ove la stessa dichiarava di aver diritto alla precedenza nell'assegnazione dell'incarico aggiuntivo nella predetta scuola per continuità dirigenziale, nell'interesse dell'amministrazione scolastica e dell'istituzione specifica, atteso dal 1 settembre 2024 e ancora alla data di presentazione dell'istanza, svolgeva le funzioni di dirigente scolastico dell'istituto in oggetto (IC *omissis omissis*) per effetto dell'assegnazione operata dall'Ufficio Scolastico regionale.

Posto quindi che, né la motivazione, né il dispositivo della più volte evocata sentenza d'Appello, recano indicazioni e prescrizioni rispetto alla sede dirigenziale presso la quale conferire l'incarico alla Prof. *omissis*, ne consegue che la scelta della destinazione (*i.e* Liceo *omissis* ) risulta fondata su un presupposto motivazionale insussistente e cioè l'asserita "*applicazione della sentenza esecutiva della Corte di Appello di Perugia n. 57/2023 del 15 marzo 2023*".

Sul punto, si pone all'attenzione anche il recente intervento della Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato che, evidenziando l'impossibilità per l'Amministrazione di disattendere la statuizione giudiziale, ha chiarito che l'attività conformativa deve essere valutata alla stregua del contenuto decisorio da eseguire e del quadro normativo generale di riferimento.

Viene specificato infatti che "*l'attività conformativa dell'Amministrazione successiva alla statuizione giudiziale soggiace, oltre che alle regole legali, alle regole giudiziali contenute nella pronuncia, per gli aspetti che siano stati oggetto della stessa*. […] *La pronuncia giurisdizionale può incidere sui successivi atti dell'Amministrazione diretti a darne esecuzione con un diverso grado di*

*intensità, cui corrisponde una differente portata dell'effetto conformativo*. […] *Lo spazio che residua in capo all'Amministrazione dipende dal contenuto della decisione e dall'attività successiva necessaria a dare esecuzione alle statuizioni giudiziali*. […] *Alla luce del diverso configurarsi dell'effetto conformativo, a seconda del contenuto dispositivo della pronuncia, può residuare in capo all'Amministrazione un margine, più o meno ampio, per scegliere i modi concreti di esecuzione.* […] *In alcuni casi la statuizione giudiziale da attuare lascia, infatti, all'Amministrazione la possibilità di scegliere tra differenti forme e modalità di adeguamento della situazione di fatto a quella di diritto, demandando all'Amministrazione il compito di enucleare il contenuto del comportamento che dovrà essere tenuto in sede di adempimento all'ordine giudiziale, con il limite intrinseco della necessità di assicurare l'utilità riconosciuta dal provvedimento giurisdizionale.* […] *In altri casi, la precisione dell'ordine giudiziale non lascia margini valutativi all'Amministrazione in ordine alla condotta conformativa*." (Deliberazione n. SCCLEG/2/2025/PREV).

### *3. Sulla durata dell'incarico.*

L'ulteriore profilo di illegittimità del decreto di conferimento dell'incarico dirigenziale è relativo alla durata dello stesso.

Il Decreto in esame, nel prevedere all'art. 1 una durata complessiva triennale (i.e. 1° settembre 2024 31 agosto 2027), reca invero il conferimento di due distinti incarichi (1°: da 1°settembre 2024 a 09 febbraio 2025.; 2°: da 10 febbraio 2025 a 31 agosto 2027) entrambi esplicitamente infra-triennali.

Sollecitato il contraddittorio con l'Amministrazione il Dott *omissis*, Direttore dell'Usr , ha evidenziato di aver "*individuato due periodi: il primo che va dal 1° settembre 2024 al 9 Febbraio del 2025, periodo in cui la* omissis *ha lavorato presso l'IC* omissis*, e questo noi abbiamo scritto sia nel decreto che nel conferimento dell'incarico; poi un secondo periodo dopo questi primi 5 mesi e 9 giorni, che è invece il periodo in cui la preside opererà dal 10 Febbraio 2025 fino al 31 agosto 2027 presso il liceo* omissis*. Abbiamo pensato a questo, …… tipo di determinazione……*" per "*l'effettività dell'incarico, perché la* omissis *in quel periodo, i famosi 5 mesi e 9 giorni, ha operato presso l'IC di* omissis *e ha firmato degli atti; quindi, volevamo anche dare una copertura giuridica agli atti firmati nel periodo di riferimento; ripeto è il 1° settembre 2024 - 9 febbraio 2025. Ultima motivazione è la tutela economica, perché l'istituto comprensivo di* omissis *è un istituto che con cui si accede a una retribuzione di seconda posizione, quindi più elevata rispetto alla terza posizione del liceo* omissis *. Questo ci ha portato,*" …, "*alla determinazione di suddividere l'intero periodo triennale in questi due sottoperiodi*".

La scelta operata dall' Amministrazione in ordine alla durata dell'incarico, determina la violazione delle disposizioni di cui all'art. 19 del d.lgs. 165/2001 che, al comma 2 prevede che la durata dell'incarico dirigenziale "*non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato*". Tenuto, altresì, conto che "*con il provvedimento di conferimento dell'incarico sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni*"; l'art 18 comma 12-bis chiarisce a sua volta che "*le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi*".

### 4. *Sull'applicazione art. 4 bis del d.l. n. 13/2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 41/2023*

Per quanto riguarda poi l'ulteriore criticità inerente alla valutazione della performance e l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e delle indicazioni operative impartite dalla Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare n. 1 – prot. n. 2449 – del 3 gennaio 2024, con particolare riferimento agli specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento assegnati alla DS *omissis*, si deve osservare che, dai riscontri forniti dall'USR interpellato, risultano le seguenti acquisizioni istruttorie:

- che l'adozione, con decreto ministeriale n. 28/2025, "del Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici a partire dall'a.s. 2024-25, risultava al vaglio degli organi di controllo e che […] la definizione annuale degli obiettivi andava operata entro marzo 2025";
- che "*sarà compito dello scrivente ufficio adottare anche per la D.S.* omissis*, come per tutti gli altri dirigenti, un'apposita scheda di programmazione degli obiettivi, ricalcando le direttive ministeriali recentemente adottate e quindi provvedendo anche all'inserimento dell'obiettivo in questione*";
- che, in relazione al decreto e al contratto di incarico per l'a.s. 2023-24 della D.S. *omissis omissis*, per "*quanto attiene alla retribuzione di risultato, con la stipula del C.C.N.I. Area Istruzione e ricerca per la Dirigenza Scolastica del 1° agosto 2023 (ipotesi contrattuale 31*

*maggio 2023), viene specificato che : "Nelle more della definizione del Sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, la retribuzione di risultato, come definita dall'articolo 2, comma 2, maggiorata della risorsa residuale all'esito delle retribuzioni di posizione e di reggenza gravanti sulla porzione pari all'85% del fondo unico nazionale, è commisurata al rapporto tra i livelli di retribuzione di posizione relativa all'istituzione scolastica di cui all'incarico principale*";

- che il "*nuovo Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei Dirigenti scolastici* […] *è stato solo di recente attuato con il D.M. del 21.02.2025 n. 28. Nelle more della formale adozione da parte del ministero di questo nuovo sistema di valutazione, lo scrivente ufficio non ha potuto attivarsi autonomamente per quanto riguarda la materia della valutazione della performance, trattandosi di disciplina che ai sensi dell'art 40 Dlgs 165/2001 compete alla legge e ai tavoli della contrattazione collettiva*".

In particolare, l'Ufficio scolastico regionale limitandosi a far riferimento a un recente decreto ministeriale 28/2025 destinato ad indicare, a partire dal marzo 2025, i criteri per l'individuazione degli obiettivi a cui agganciare l'indennità di risultato, ha esplicitato la modalità alternative attraverso cui si è provveduto alla determinazione della 'indennità di risultato per l'anno 2023/2024, precisando che "*...nelle more della definizione del sistema di valutazione dei dirigenti, la retribuzione del risultato, maggiorata dalla risorsa residuale all'esito delle retribuzioni di posizioni dirigenti di reggenza gravanti sulla porzione pari all'85% del Fondo unico nazionale, è commissionato al rapporto tra i livelli di retribuzione di posizione relativa all'istituzione scolastica di cui all'incarico principale*".

Su tali basi cognitive, affiorano perplessità in ordine alla corrispondenza delle riferite modalità attuative, rispetto al testo della fonte primaria e alle indicazioni esplicative fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato non essendo stati individuali *ab initio* gli obiettivi da raggiungere a cui ancorare l'indennità di risultato.

Gioverà al riguardo rammentare che il d.l. 13/2023, conv. con modificazioni dalla Legge 41/2023, all'art. 4 bis, co. 2, testualmente prevede che "*Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Ai fini dell'individuazione degli obiettivi annuali, si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n.145. La verifica del raggiungimento degli*

*obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.".*
Siffatta disposizione è inerente all'attuazione della Riforma 1.11, "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie", della Missione 1, componente 1, del PNRR, che postula il conseguimento di specifici obiettivi di performance in termini di tempo medio di pagamento e tempo medio di ritardo per i comparti delle pubbliche amministrazioni. Per l'eventuale non adeguatezza dei relativi sistemi di valutazione della performance, rispetto all'obiettivo ex art. 4 bis, il MEF, con la circolare n. 1/2024, ha fornito indicazioni finalizzate a rendere operativa la previsione "*nelle more della revisione del sistema di valutazione della performance*", prevedendo che "*sarà necessario procedere – come stabilito dalla disposizione sopra richiamata - all'integrazione dei contratti individuali dei dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali e dei contratti dei dirigenti apicali delle rispettive strutture. Conseguentemente, dovranno essere integrate anche le schede di programmazione degli obiettivi del predetto personale prevedendo specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, per una quota della stessa avente un peso non inferiore al 30 per cento*". La medesima circolare chiarisce "*ad ogni buon conto, che in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al citato comma 2, dell'articolo 4-bis, non sarà possibile procedere al pagamento della parte di retribuzione di risultato ex lege in misura non inferiore al 30% correlata alla realizzazione degli stessi*".

I profili di criticità in ordine all'applicazione dell'articolo 4-bis, non possono ritenersi superati neanche all'esito del contradditorio avvenuto in sede di adunanza, ove il Dott. *omissis* si è limitato a sottolineare che è "*in corso la definizione del sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici e connessi obiettivi;* in quanto "*definito soltanto con il decreto del ministero dell'Istruzione numero 28 del 21 febbraio 2025"*. Il medesimo dirigente regionale ha poi precisato che il passaggio "*successivo prevedeva, ed è tutto in corso, l'individuazione con decreto interdipartimentale di due dipartimenti del ministero dell'Istruzione, programmazione e istruzione, di un set di obiettivi da assegnare ai dirigenti scolastici: questo decreto, questo secondo decreto, attualmente al vaglio degli organi di controllo, è il 616 del 26 marzo 2025. Quindi l'intenzione dell'Ufficio che rappresenta è stata quella di non valutare, non determinare autonomamente, gli obiettivi, ma aspettare le disposizioni di più alto livello nazionale dei capi di dipartimento"*.

Sul punto, il Consigliere delegato ha rappresentato l'esigenza di ulteriori chiarimenti *a latere*, chiedendo delle precisazioni al Dott. *omissis*, in ordine all'aggiornamento del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, e alla valutazione degli obiettivi per l'anno scolastico 2020/2021, privo anch'esso di una copertura giuridica, non avendo il provvedimento di incarico mai acquisito efficacia.

Sul punto il Direttore dell'USR ha specificato che: "*Per quanto riguarda gli obiettivi del sistema nazionale di valutazione, è vero che non abbiamo ancora proceduto all'integrazione degli incarichi con le relative schede-obiettivo. Ricordo, però, che il meccanismo prevede un decreto interdipartimentale da cui viene ricavato un set di obiettivi, successivamente utilizzato dal Direttore generale per l'assegnazione ai dirigenti scolastici. Il decreto cui faccio riferimento – datato 26 marzo 2025 – è attualmente in attesa di visto.*

In sintesi, dai dati offerti dall'USR, risulterebbe che:

- in relazione al decreto sottoposto al controllo preventivo (a.s. 2024-2025) non sono stati assegnati *ab initio*, mercè la formulazione di apposite schede di programmazione, specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni;
- l'assegnazione ditali specifici obiettivi era prevista entro marzo 2025 e quindi comunque diversi mesi dopo l'avvio dell'incarico;
- anche per l'a.s. 2023-2024 non sarebbero stati assegnati specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e la retribuzione di risultato è "*commisurata al rapporto tra i livelli di retribuzione di posizione relativa all'istituzione scolastica di cui all'incarico principale*".

### *5. Effetti in ordine alla retribuzione: indennità di posizione ed indennità di risultato*

Le criticità emerse in ordine ai profili di legittimità del decreto di conferimento dell'incarico alla Prof. *omissis*, rilevano anche in relazione agli effetti retributivi conseguenti, avendo, la dirigente scolastica, svolto *de facto* nei periodi precedentemente dettagliati in narrativa, funzioni dirigenziali in virtù di provvedimenti che sono stati caducati o non regolarmente perfezionati perché è stato ricusato il visto.

La Dott.ssa *omissis* , ha riferito sul punto che: "*dal punto di vista amministrativo, ci troviamo di fronte a una situazione particolarmente complessa, che ha generato non poche perplessità, per cui su questo aspetto siamo tutti consapevoli della situazione particolare che si è creata nei confronti della dottoressa* omissis*, anche perché non è il primo atto che viene al controllo, ma è il susseguirsi di una*

*serie* **[…]** *di atti, di provvedimenti molto articolati e,* **[…]** *non poi registrati e nei fronti dei quali anche la ragioneria territoriale aveva espresso dei rischi contabili, diciamo, aveva formulato dell'osservazione espresso dei rischi contabili negativi*".

La Sezione sollecita pertanto entrambe le amministrazioni interessate a svolgere gli opportuni approfondimenti, avuto riguardo anche al contenzioso in essere, ed eventualmente ad assumere le conseguenti determinazioni, e ritiene opportuno segnalare quanto emerso in sede istruttoria alla Procura contabile per le valutazioni di competenza.

### *6. Conclusioni*

Alla luce delle considerazioni svolte, la Sezione riconosce la sussistenza dei descritti profili di illegittimità del decreto prot. n. 58/2025 del 4 febbraio 2025 (acquisito al prot. n. 491 del **6 febbraio 2025) a firma del Dirigente Titolare dell'USR per l'Umbria**, con conseguente ricusazione del visto e della registrazione.

**P. Q. M.**

Ricusa il visto e la conseguente registrazione del provvedimento in epigrafe indicato.

Dispone la trasmissione della presente deliberazione alla Procura regionale della Corte dei **conti per l'Umbria.**

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito e affinché proceda, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche nominate, **sussistendo i presupposti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.**

Così deliberato in Perugia, nella camera di consiglio del 15 aprile 2025.

Il Magistrato Relatore
f.to Francesca Abbati

Il Presidente
f.to Antonello Colosimo

**Con ordinanza n. 109/2025/PREV del 27 maggio 2025, la Sezione ha disposto la Correzione di errori materiali alla pagina 28, laddove la parola "fronti" deve leggersi "confronti" e le parole "rischi" devono leggersi "visti".**
**Perugia, 28 maggio 2025**

Depositata in Segreteria
Il Funzionario Preposto
f.to Dott.ssa Antonella Castellani

**Il Magistrato Relatore**
**Francesca Abbati**
FRANCESCA ABBATI 28.05.2025 18:04:42 GMT+02:00

**Il Presidente**
**Antonello Colosimo**
Antonello Colosimo CORTE DEI CONTI 29.05.2025 08:36:59 GMT+02:00



Depositata in Segreteria il 14 maggio 2025
ANTONELLA CASTELLANI 29.05.2025 11:52:45 GMT+02:00